

(N. 625)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **DI ROCCO** e **CARELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1954

Norme interpretative dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

ONOREVOLI SENATORI. — Esiste presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una speciale categoria di funzionari, quella addetta ai servizi statistico-economici dell'agricoltura.

Essa è stata istituita, con carattere transitorio, dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, nel numero dei posti e nelle classi contemplati da un'apposita tabella allegata alla stessa legge.

Si tratta di una categoria di funzionari stabilmente nominati a seguito di concorsi per titoli, espletati a termine dello stesso articolo 9, tra impiegati non di ruolo della stessa Amministrazione dell'agricoltura che provenivano dal soppresso U.N.S.E.A. ed erano provvisti di determinati titoli e requisiti.

Per effetto di altre norme contenute nello stesso articolo 9, al personale in questione viene riconosciuto un particolare trattamento economico e vengono applicate le disposizioni in vigore sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati civili di ruolo dello Stato.

Non v'è dubbio che il rapporto d'impiego tra lo Stato ed il suddetto personale è rapporto

stabile d'impiego, la cui costituzione è avvenuta, come si è visto, attraverso nomine effettuate a seguito dei risultati di appositi concorsi.

Questi elementi giuridici attestano che, mentre da un canto non si è davanti a personale non di ruolo, come non si è davanti a personale di uno dei ruoli ordinari o speciali del Ministero dell'agricoltura preesistenti alla legge 22 febbraio 1951, n. 64, dall'altro, si è davanti a personale appartenente per classe ad un nuovo speciale ruolo transitorio, anche se privo di sviluppo di carriera.

In altri termini, il più volte citato articolo 9, ha istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, altri ruoli, aventi caratteri speciali e transitori, in relazione a determinate esigenze di quella Amministrazione.

Un richiamo al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, contenente nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato, conferma inequivocabilmente il principio giuridico che essere impiegato stabilmente vuol dire essere impiegato di ruolo quando spiega: « i salariati di ruolo as-

sunti cioè stabilmente ... ». Col che detta legge precisa che la dizione formalistica « di ruolo » discende da quella sostanziale di impiegato stabile.

Ne consegue che al personale della predetta categoria vanno applicate, in quanto rientrano nella sfera della loro efficacia, quelle disposizioni sullo stato giuridico del personale civile di ruolo dello Stato che non siano incompatibili con quelle espressamente dettate dal richiamato articolo 9.

Avvalora poi questa affermazione il riferimento al trattamento che l'articolo 4 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, attribuisce al personale civile non di ruolo inquadrato senza alcun concorso, nei ruoli speciali transitori istituiti dall'articolo 1 di quest'ultima legge: esso articolo sancisce, tra l'altro, che per gli impiegati collocati nei predetti ruoli speciali transitori si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Ora, se al personale di tali ruoli speciali, al quale è consentito pure il passaggio nei

ruoli ordinari, la legge prescrive l'osservanza delle norme, che siano applicabili, sullo stato giuridico del personale civile di ruolo, *a fortiori* la medesima osservanza non può non configurarsi nei confronti del personale collocato nella tabella allegata alla citata legge n. 64.

Parrebbe superfluo far ricorso ad interpretazioni legislative per concludere che nell'operatività delle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato rientra il personale in questione per tutte quelle norme che non siano incompatibili con quelle del citato articolo 9, come ad esempio, quelle in materia di giuramento, di note di qualifica, di dimissioni, di dispensa dal servizio, di disciplina, d'aspettativa, di disponibilità, ecc.

Però, motivi di chiarezza suggeriscono, al fine di togliere ogni dubbio di carattere esecutivo nell'applicazione della norma, di affermare quanto sopra con un apposito provvedimento legislativo di natura interpretativa.

Per le suesposte ragioni si è provveduto a presentare l'accluso disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per gli impiegati nominati ai posti di cui ai ruoli contemplati dalla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1951, n. 64, si osservano le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni, che non siano incompatibili con quelle contenute nell'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64.